Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1668 / 89 .11.2016. del

08 AGO, 2016

/ Pos. n.2

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale (rif. nota prot. n. 36871 del 28 giugno 2016)

OGGETTO: Avviso n. 4/2015 – Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015 -2016 - programma operativo della Sicilia - Fondo sociale Europeo 2014- 2020", approvato con D.D.G.n. 8193 del 02/11/2015

- 1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento evidenzia che:
- a. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 8193 del 2.11.2015 è stato approvato l'avviso n. 4/2015 "Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015 -2016 programma operativo della Sicilia Fondo sociale Europeo 2014- 2020".
- b. L'art.5 dell'Avviso individua i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e tra essi sono compresi "gli organismi formativi che hanno realizzato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 Gennaio 2007, in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Regionali approvate con deliberazione 212/2014" già accreditati o comunque accreditati entro la data di adozione delle graduatorie definitive.
- c. Con il D.D.G. n. 2027 del 04/05/2016 sono stati approvati gli esiti dell'Istruttoria di ammissione a valutazione delle istanze pervenute a valere sull'avviso n. 4/2015 riportati in







due distinti elenchi, nel secondo del quale sono stati inseriti i progetti non ammessi a valutazione per difetto dei requisiti formali.

In tale elenco è stato inserito il progetto presentato dall'Associazione Centro Studi opera Don Calabria con la seguente motivazione "l'Ente non ha comprovato in sede di osservazioni il requisito dell'avere realizzato la sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo del 26 Gennaio 2007, di cui al punto 1.2 delle Linee Guida regionali IeFP approvate con delibera di giunta n. 212 del 10/07/2014. Requisito previsto dall'art. 5 dell'Avviso"

Viene, quindi, specificato che il punto 1.2 delle Linee Guida dispone che gli organismi che erogano l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale devono essere, tra l'altro, enti di formazione che hanno realizzato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 Gennaio 2007.

Esposte per grandi linee le norme che regolamentano la materia oggetto del quesito, codesto Dipartimento rappresenta che il menzionato Centro Studi Opera Don Calabria - con riferimento al richiesto possesso dei requisiti inerenti la sperimentazione - ha comprovato percorsi biennali IeFp realizzati in Emilia Romagna e "pertanto non ha realizzato percorsi in Sicilia come previsto dall'Accordo territoriale del 26/01/2010ì7, la stessa è stata inserita nell'elenco dei progetti non ammessi all'Avviso 4/2015 approvato col citato D.D.G. 2027 del 04/05/2016".

Viene, poi, riferito che il legale mandatario, ha chiesto, in nome e per conto della medesima Associazione, una rivalutazione in autotutela degli esiti della istruttoria di ammissibilità del progetto, con il conseguente utile inserimento dello stesso nell'elenco dei progetti ammessi.

A supporto della richiesta il legale specifica che "l'Associazione Centro Studi Opera Don Calabria è accreditata presso la Regione Emilia Romagna per l'erogazione di percorsi di obbligo di istruzione /obbligo formativo......e, pertanto, può operare per la realizzazione dei percorsi in parola in quanto la sperimentazione dei percorsi di IeFp effettuata in Emilia deve ritenersi del tutto equipollente alla sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 Gennaio 2007, richiesta per l'Avviso in parola."





Premesso quanto sopra, viene richiesto l'avviso " in ordine alla sussistenza della equipollenza della sperimentazione dei percorsi triennali di IeFp definita in Sicilia con l'Accordo del 26 Gennaio 2007 con quella definita dalla Regione Emilia Romagna.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a

rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di forte

legislativa o regolamentare, e non anche su atti o provvedimenti riconducibili alla attività di

amministrazione attiva seppur in presenza di effettivo rischio di contenziosi.

Nel caso concreto, come in altra fattispecie analoga, sottoposta al parere di quest'ufficio

con nota prot. 4377 del 26 gennaio 2016 (e riscontrata con il parere n. 3346 del 16

febbraio) l'interpretazione sembra riguardare atti di natura non normativa (Accordi, Linee

Guida, Avvisi pubblici) alla cui stesura ha peraltro partecipato, verosimilmente, codesto

Dipartimento nell'esercizio dei poteri gestionali ad esso istituzionalmente ascritti.

Nel merito si osserva che, peraltro, se da un canto la perplessità espressa sembra -

infatti - riguardare il dato oggettivo della equipollenza della sperimentazione dei percorsi

formativi regolamentati - in Sicilia - dall'Accordo del 26 Gennaio 2007 con quelli svolti al

di fuori del territorio siciliano e secondo le regole stabilite dalle singole regioni (nel rispetto

dei principi cardine stabiliti dalla normativa in vigore), dall'altro, sulla base delle

considerazioni svolte da codesto Dipartimento nonché delle argomentazioni sollevate

dall'Avvocato di parte, la perplessità sembra riferirsi anche al soggetto accreditato che ha

effettuato la sperimentazione.

Non risulta, infatti, chiarito a quale soggetto venga richiesto il possesso dei requisiti

previsti dall'Avviso n. 4/2015 (né in proposito alla richiesta è allegata documentazione

utile), e più precisamente se il possesso degli stessi sia richiesto in capo all'Ente Nazionale

di formazione professionale Associazione "centro studi - opera don Calabria" con se le

legale in Verona o piuttosto in capo alla singola sede operativa siciliana.

gy

Non risulta, infine, espresso l'avviso del Dipartimento che si rende, invece, sempre necessario, anche al fine di consentire l'individuazione del quesito giuridico sotteso alla richiesta.

Ciò premesso, si archivia la richiesta, fermo restando che si procederà ad un immediato nuovo esame in presenza di un quesito chiaro e circostanziato e previo motivato avviso del richiedente.

Avv. Marina Miceli

Il dirigente Avv. Anna Maria La Vecchia

Avvocato Generale

(Cons. Romeo Palma)